



**Città
metropolitana
di Milano**

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 10-10-2018

Rep. Gen. n. 236/2018

Atti n. 224519/11.15/2018/482

Oggetto: Approvazione dell'Accordo con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per monitoraggio rete stradale provinciale attraverso strumenti di telerilevamento satellitare.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";

VISTA la Legge n. 56/2014 ;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l'art. 19 comma 2;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
- 3) di approvare gli allegati A, I, II, III e IV, parti integranti del presente provvedimento, composti complessivamente da n. 36 pagine;**
- 4) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.**

DIREZIONE PROPONENTE AREA INFRASTRUTTURE - SETTORE STRADE VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Oggetto: Approvazione dell'accordo con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per monitoraggio rete stradale provinciale attraverso strumenti di telerilevamento satellitare.

RELAZIONE TECNICA:

La Città Metropolitana di Milano ha interesse ad effettuare attività di monitoraggio attraverso strumenti di telerilevamento satellitare che attraverso la lettura di elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari da piattaforma Cosmo-SkyMed consentono l'analisi della stabilità della rete viaria provinciale e l'individuazione di manufatti abusivi lungo le strade provinciali.

L'Agenzia Spaziale Italiana mette a disposizione i dati acquisiti dalla componente radar COSMO-SkyMed.

L'acquisizione dei dati sopra citati è regolamentata da specifico accordo da sottoscrivere tra CM e ASI.

Si ritiene che l'impiego di tecniche interferometriche SAR multi-temporali sulla base dei dati messi a disposizione da ASI possa fornire utili indicazioni alla individuazione e comprensione dei fenomeni suddetti.

A tal fine, la Città Metropolitana di Milano potrà avviare successivamente alla sottoscrizione dell'accordo con ASI uno studio sperimentale finalizzato al monitoraggio dei fenomeni che interessano le diverse aree di studio, ed all'analisi dei cambiamenti del territorio in prossimità delle strade provinciali.

A tal fine si ritiene necessaria la fornitura di circa 1000 immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2008-2018.

La fornitura ritenuta necessaria è da iscriversi tra le attività comprese nell'ambito del decreto del Direttore Generale di ASI 329/2016 relativo all'applicazione dello sconto del 100% per la fornitura ad utenti istituzionali nazionali di prodotti COSMO-SkyMed per tutti gli usi connessi alle attività derivanti dal progetto MAP ITALY.

Città Metropolitana individuerà un team di progetto per lo studio legato all'applicazione delle tecniche di interpretazione dei dati derivanti dal telerilevamento.

Città Metropolitana successivamente alla sottoscrizione dell'accordo avvierà una fase di sperimentazione avvalendosi della collaborazione di organismi esterni al fine di valutare in funzione dei risultati acquisiti la sistematizzazione delle procedure di rilevamento e monitoraggio e pianificare le attività di supporto alle decisioni.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 31/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- il decreto del sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020".

Si dà atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Si pone pertanto in approvazione l'accordo in oggetto, composto da una premessa e n. 15 articoli ed i suoi allegati I, II, III e IV, uniti al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT.

Data 03.10.2018

Il Direttore del Settore
Strade viabilità e sicurezza stradale
firmato Ing. Giacomo Gatta

PROPOSTA:**IL SINDACO METROPOLITANO**

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\206\6 con il quale e' stata conferita al Consigliere Arianna Censi la delega alla materia "Infrastrutture manutenzioni, pianificazione strategica, Organizzazione, personale e Riqualificazione";

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Strade viabilità e sicurezza stradale;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DECRETA

- 1) di approvare l'Accordo con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed i suoi allegati I, II, III e IV, uniti al presente decreto quali parti integranti e sostanziali, per effettuare attività di monitoraggio attraverso strumenti di telerilevamento satellitare che consentano l'analisi della stabilità della rete stradale provinciale e l'individuazione di manufatti abusivi lungo le strade provinciali;
- 2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto;
- 3) la di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 23 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE VIABILITÀ
E SICUREZZA STRADALE

Ing. Giacomo Gatta
data 03.10.2018 firmato Giacomo Gatta

IL DIRETTORE

nome <NOME>

data <DATA>

firma <FIRMA/FIRMATO>

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE**



(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

Ing. Giacomo Gatta

data 03.10.2018

firmato Giacomo Gatta

VISTO DEL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

data 05.10.2018

firmato Maria Cristina Pinoschi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

 Favorevole Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome <NOME>

data <DATA> firma <FIRMA/FIRMATO>

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

data 09.10.2018 firmato Antonio Sebastiano Purcaro

Letto, approvato e sottoscritto
per IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Arianna Censi)

F.to Censi

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li **10.10.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Purcaro

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

ESECUZIONE

Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

.....

Milano li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

**PROPOSTA DI ACCORDO TRA
L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
E
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
PER ACCESSO E UTILIZZO
PRODOTTI COSMO-SKYMED**

L'Agenzia Spaziale Italiana, ente pubblico non economico, con sede legale in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, di seguito anche definita singolarmente "ASI", rappresentata ai fini della stipula del presente atto dal Direttore di Missione COSMO-SkyMed, Dr. Alessandro Coletta, autorizzato con delega prot 5608/2013 del 19 giugno 2013

E

La Città Metropolitana di Milano, con sede in Via Vivaio, 1- Milano, C.F. - P.IVA n° 08911820960, rappresentata dall'ing. Giacomo Gatta, di seguito anche definite singolarmente una "Parte" o congiuntamente con le "Parti",

PREMESSO CHE

- a) l'ASI, ai sensi del proprio statuto, predispose il Piano aerospaziale nazionale e ne cura l'attuazione, svolge attività di agenzia nel settore di propria competenza e può, per lo svolgimento delle proprie attività, stipulare accordi e convenzioni;
- b) il sistema COSMO-SkyMed è sviluppato dall'ASI in collaborazione con l'Amministrazione della Difesa (AD), secondo i termini della Convenzione stipulata il 24 settembre 2002 e costituisce il primo sistema nazionale di Osservazione della Terra destinato a servire l'utenza civile (istituzionale e commerciale) e militare, nel quadro di una collaborazione con la Francia, i cui termini sono definiti nell'Accordo per una cooperazione nel settore dell'Osservazione della Terra, sottoscritto il 29 gennaio 2001, legge di autorizzazione alla ratifica 10 gennaio 2004, n. 20;
- c) con Decreto Interministeriale (Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Difesa) prot. MUR-DGSSIRST n. 32 del 1 dicembre 2006, tra l'altro, sono stati disposti:
 - l'incarico all'ASI di assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, nazionali e internazionali, dei dati acquisiti dalla componente radar COSMO-SkyMed;
 - il diritto dell'ASI di programmare, elaborare, promuovere, utilizzare e distribuire i dati destinati all'utenza civile e commerciale, nonché di svolgere ogni attività finalizzata alla loro migliore fruizione;
 - l'attribuzione all'ASI, oltre che del diritto di svolgere le attività sopra menzionate, anche del diritto di concederne l'esercizio a terzi mediante gli appositi strumenti previsti dalle disposizioni vigenti, previa autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

- il riconoscimento all'ASI e al Ministero della Difesa dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti del sistema COSMO-SkyMed e, in particolare, a quelli ottenuti nel quadro delle rispettive programmazioni;
- d) la Città Metropolitana di Milano ha tra l'altro competenze in materia di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, e di costruzione, gestione e manutenzione delle strade provinciali;
- e) la Città Metropolitana di Milano ha interesse ad effettuare elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari da piattaforma Cosmo-SkyMed finalizzate all'analisi della stabilità della rete viaria provinciale, ed a valutare l'utilizzo dei dati SAR per l'individuazione di manufatti abusivi lungo le strade provinciali.
Si ritiene pertanto, a tale scopo, che l'impiego di tecniche interferometriche SAR multi-temporali applicate a dati COSMO-SkyMed possano fornire utili indicazioni alla individuazione e comprensione dei fenomeni suddetti.

CONSIDERATO CHE

- il sistema COSMO-SkyMed può fornire prodotti e servizi di Osservazione della Terra inerenti ad una vasta gamma di applicazioni civili quali: gestione delle emergenze (monitoraggio, disastri naturali come incendi boschivi, inondazioni, frane, etc.), cartografia, pianificazione, uso del territorio, controllo degli edifici, controllo delle risorse agricole e forestali, idrologia, geologia, monitoraggio dei mari e delle coste,
- L'UTENTE prende atto che il Sistema COSMO-SkyMed è "duale" e che i termini del presente Accordo tengono conto dei vincoli derivanti (ad es. priorità in favore del Ministero della Difesa, etc.) da tale caratteristica del Sistema e del suo utilizzo;
- vi è l'interesse di entrambe le Parti a disciplinare le modalità di fornitura e di utilizzo di prodotti COSMO-SkyMed nell'ambito dello studio dei diversi fenomeni presenti sul territorio per il Servizio di Esecuzione di Elaborazioni Interferometriche Differenziali di Scene Satellitari da piattaforma COSMO-SkyMed, sia in orbita ascendente che discendente, con tecnica A-DinSAR.

CONSIDERATO che per garantire la fornitura dei Prodotti oggetto del presente Accordo l'ASI intende avvalersi del supporto operativo fornito dalla e-GEOS S.p.A, con sede in Matera, località Terlecchie, cap 75100, codice fiscale 01032180778 e P. IVA 01032180778, in virtù di specifica convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto i termini e le condizioni che disciplinano la cooperazione tra l'ASI e la Città Metropolitana di Milano nell'ambito dello studio dei diversi tematismi di interesse presenti sul territorio per il Servizio di Esecuzione di Elaborazioni Interferometriche Differenziali di Scene Satellitari COSMO-SkyMed, che prevede la fornitura e l'utilizzo dei PRODOTTI COSMO-SkyMed (di seguito: i PRODOTTI).

Articolo 3 - Descrizione del Progetto

La Città Metropolitana di Milano ha interesse ad effettuare elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari da piattaforma COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che discendente, con tecnica A-DInSAR, finalizzate allo studio della stabilità della rete stradale provinciale. Si vuole inoltre valutare l'utilizzo dei dati SAR per l'individuazione di manufatti abusivi lungo le strade provinciali.

A tal fine, la Città Metropolitana di Milano potrà avviare successivamente alla sottoscrizione del presente accordo uno studio sperimentale finalizzato al monitoraggio dei fenomeni d'instabilità di versante che interessano le diverse aree di studio, ed all'analisi dei cambiamenti del territorio in prossimità delle strade provinciali.

Si ritiene che l'impiego di tecniche interferometriche SAR multi-temporali applicate a dati COSMO-SkyMed possa fornire utili indicazioni alla individuazione e comprensione dei fenomeni suddetti. A tal fine si ritiene necessaria fornitura gratuita di c.a 1000 immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2008-2018 da inserirsi nell'ambito del decreto 329/2016 relativo all'applicazione dello sconto del 100% per la fornitura ad utenti istituzionali nazionali di prodotti COSMO-SkyMed per tutti gli usi connessi alle attività derivanti dal progetto MAP ITALY.

Articolo 4 - Principi di utilizzo dei PRODOTTI

Al fine della realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, l'ASI si impegna a fornire i PRODOTTI secondo le Condizioni Generali per la fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed, specificate in Allegato I, e conferisce alla Città metropolitana di Milano una Licenza d'uso non esclusiva, riportata in Allegato II, salvo quanto diversamente specificato tra le Parti nel presente Accordo.

Città metropolitana di Milano si impegna ad utilizzare i PRODOTTI per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, descritte in dettaglio nella Scheda Progetto (Allegato III), avvalendosi di un team di progetto che sarà dalla stessa designato.

Le condizioni economiche per la fornitura dei PRODOTTI sono indicate nella sezione Corrispettivo per la fornitura dei Prodotti e modalità di pagamento, Allegato IV al presente Accordo.

Articolo 5 – Responsabilità dell'ASI

Secondo i termini del presente Accordo, l'ASI:

1. si adopererà al meglio per fornire i PRODOTTI previsti nella Scheda Progetto (Allegato III), secondo quanto specificato nelle Condizioni Generali per la Fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed (Allegato I) e nella Scheda Progetto (Allegato III) contenute nel presente Accordo. Eventuali ulteriori specifiche di dettaglio che emergeranno nel corso dell'attuazione delle attività, saranno concordate per iscritto tra le Parti;

2. fornirà assistenza tecnica e informazioni su richiesta della Città Metropolitana di Milano , in base a condizioni da concordare, al fine di consentire alla Città Metropolitana di Milano il migliore utilizzo dei PRODOTTI oggetto della fornitura.
3. fornirà le immagini di cui al presente accordo a titolo gratuito all'utente, essendo la Città Metropolitana di Milano utente istituzionale e rientrando le attività all'interno del progetto Map Italy

Articolo 6 – Responsabilità della Città Metropolitana di Milano

Secondo i termini del presente Accordo, la Città Metropolitana di Milano svolgerà nell'ambito delle proprie competenze le attività indicate nell'Articolo 3 di cui sopra;

1. si impegna ad accettare le condizioni di fornitura dei dati previste nelle Condizioni Generali per la Fornitura dei Prodotti COSMO-SkyMed (Allegato I) e i termini della Licenza d'Uso (Allegato II);
2. si impegna a non divulgare nessuna informazione tecnica relativa alle operazioni in orbita e alle prestazioni del sistema di cui possa venire a conoscenza in virtù del presente Accordo;
3. comunicherà ogni modifica di eventuali consulenti o contraenti di cui intende avvalersi, come indicato nella Scheda Progetto (Allegato III).

La Città Metropolitana di Milano è tenuto a notificare immediatamente all'ASI i nomi di ogni utente affiliato, e/o contraente e/o consulente (di seguito "Terze Parti") in possesso del PRODOTTO o di parti di esso. della Città Metropolitana di Milano è responsabile di ogni eventuale azione, omissione e/o inadempimento da parte di Terze Parti.

Articolo 7 – Punti di Contatto

L'ASI e la Città Metropolitana di Milano entro 15 giorni lavorativi, a seguito della firma del presente atto, nomineranno ciascuno un responsabile delle rispettive attività. Tali responsabili costituiranno i Punti di Contatto tra le Parti.

Le Parti effettueranno la valutazione della realizzazione delle attività previste nell'ambito del presente Accordo attraverso incontri periodici.

Articolo 8 – Protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai PRODOTTI

I diritti di proprietà intellettuale sui PRODOTTI forniti nell'ambito del presente Accordo appartengono all'ASI e sono specificati nella Licenza d'Uso (Allegato II).

Città Metropolitana di Milano riconosce che le denominazioni CSK® e COSMO-SkyMed® sono marchi verbali registrati.

Nell'ambito delle proprie attività, Città Metropolitana di Milano garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell'ASI sui PRODOTTI secondo quanto stabilito dal presente Accordo e dall'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), e si impegna a riferire immediatamente all'ASI per iscritto in merito a qualunque uso illegittimo, incluso quello di Terze Parti, dei PRODOTTI forniti

ed utilizzati secondo i termini del presente Accordo, del documento "Condizioni generali per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed" e della Licenza d'Uso (Allegato II).

Articolo 9 – Diritti di proprietà intellettuale e risultati sviluppati nell'ambito del Progetto

All'atto della stipula, Città Metropolitana di Milano deve dichiarare le conoscenze pregresse, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti agli stessi che si intendono utilizzare per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo. L'elenco viene annesso alla Scheda Progetto (Allegato III).

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sviluppato solamente da una Parte e/o Terze Parti, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, è di proprietà di tale Parte e/o Terze Parti, in conformità alle norme, leggi e regolamenti applicabili a detta Parte, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 8.

Qualora nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti dovessero sviluppare congiuntamente un'innovazione e/o altro risultato, le stesse si consultano allo scopo di concordare con apposito atto:

- a) la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale o degli interessi relativi a tale innovazione o risultato congiunto, tenendo conto delle definizioni elencate nell'Allegato al presente Accordo "Condizioni generali per la fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed", nonché di quanto previsto al precedente Art. 8;
- b) le responsabilità, i costi e le azioni da intraprendere per stabilire e mantenere i diritti di proprietà intellettuale e il regime di sfruttamento futuro.

Articolo 10 – Confidenzialità, Informazioni al Pubblico, Diritti di pubblicazione

ASI e Città Metropolitana di Milano sono tenuti ad osservare la confidenzialità nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del presente Accordo, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'altra Parte, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza in virtù del presente Accordo.

L'ASI e Città Metropolitana di Milano si consultano reciprocamente prima di effettuare attività di informazioni al pubblico. In particolare, il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti riguardanti attività di cui al presente Accordo potranno essere effettuate congiuntamente oppure sia dall'ASI sia da Città Metropolitana di Milano per le attività di propria competenza, previa informazione all'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra Parte in ogni opera, comunicazione al pubblico, o scritto scientifico relativo ad attività svolta in comune o, comunque, in esecuzione del presente Accordo.

Città Metropolitana di Milano è autorizzata a pubblicare i risultati delle proprie attività eseguite utilizzando i PRODOTTI ed a presentare i risultati di dette attività in convegni nazionali ed internazionali, previa autorizzazione dell'ASI.

Città Metropolitana di Milano è tenuta ad inserire in qualunque pubblicazione effettuata grazie all'utilizzo dei PRODOTTI, la seguente dicitura: "*Project carried out using COSMO-SkyMed® PRODUCTS, © ASI (Italian Space Agency) – provided under license of ASI*".

Articolo 11 – Informazioni di proprietà

Sono considerate come “Informazioni di proprietà” i documenti e le informazioni, i dati, i disegni, i materiali, il *know how*, i rapporti, le applicazioni commerciali, gli studi, i progetti di qualsivoglia natura che sono comunicati tra le Parti nell’ambito del presente Accordo e identificati con apposito avviso dalla Parte Proprietaria come tali. Tuttavia, non sono soggette al presente articolo le informazioni:

- (i) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o lo diventino successivamente;
- (ii) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
- (iii) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza utilizzo di informazioni o documentazione ricevuta dall'altra Parte;
- (iv) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

Le Parti si impegnano a:

- non utilizzare le “Informazioni di proprietà”, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia modo e a qualsivoglia titolo o permettere un'utilizzazione per fini diversi da quelli previsti nel presente Accordo;
- adottare tutte le misure utili per conservare e proteggere le “Informazioni di proprietà” e impedirne la divulgazione sotto qualsivoglia forma, a persone diverse da quelle che abbiano un “bisogno di conoscere”;
- informarsi reciprocamente di eventuali violazioni del rispetto della confidenzialità delle “Informazioni di proprietà”;
- restituire immediatamente tutte le “Informazioni di proprietà” detenute in tutte le loro forme, così come in tutte le copie che ne sono state fatte, se così richiesto dalla Parte proprietaria.

Articolo 12 – Modifiche

Il presente Accordo ed i suoi Annessi possono essere modificati solo mediante intesa scritta tra le Parti.

Articolo 13 - Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo e dei suoi Annessi.

Per le eventuali controversie che non potranno essere risolte in via amichevole dalle Parti, nonché ogni altra circostanza ad esse relativa ovvero con esse connessa, sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

Articolo 14 – Recesso e risoluzione

14.1 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in ogni momento mediante preavviso scritto all'altra Parte di almeno tre mesi.

- 14.2 Le Parti possono, inoltre, recedere consensualmente in qualunque momento dal presente Accordo, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo.
- 14.3 A seguito del recesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le Parti, con successivo accordo scritto, potranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte di Città Metropolitana di Milano.
- 14.4 Il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, fatta comunque salva la facoltà per la Parte non inadempiente di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito, qualora:
- le Parti e/o Terze Parti violino i termini dell'Accordo, in particolare gli obblighi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8, o di uno qualunque dei suoi Allegati e, a seguito di contestazione scritta della Parte non inadempiente, non venga posto rimedio entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di violazione da parte di una Terza Parte, l'ASI si riserva la facoltà di autorizzare il proseguimento del Progetto o del Progetto congiunto, di cui all'art. 8 dell'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), da parte di Città Metropolitana di Milano e di altre Terze Parti.
 - in caso di azioni o fatti addebitati a Città Metropolitana di Milano e/o Terze Parti per la violazione degli obblighi di confidenzialità di cui ai precedenti articoli 10 e 11.
- 14.5 A seguito della risoluzione di cui al comma precedente, Città Metropolitana di Milano e/o Terze Parti:
- perderanno ogni diritto di utilizzo dei PRODOTTI;
 - saranno tenuti alla distruzione dei PRODOTTI e di eventuale altro materiale fornito dall'ASI a Città Metropolitana di Milano nell'ambito del presente Accordo e, comunque, saranno tenuti alla non divulgazione dei PRODOTTI, delle informazioni, di eventuale altro materiale, dei risultati e delle analisi ottenuti nell'ambito del presente Accordo;
 - non potranno avanzare nessun diritto e/o pretesa a nessun titolo e per nessuna ragione, né avranno altrimenti diritto di richiedere alcun risarcimento all'ASI.

In caso di interruzione temporanea o permanente della fornitura di PRODOTTI o di malfunzionamento del sistema COSMO-SkyMed, che non consenta di mantenere la pianificazione prevista dalla Scheda Progetto, o comunque la realizzazione del Progetto, ciascuna Parte può richiedere la risoluzione del presente Accordo. Le Parti discuteranno i termini di una possibile cooperazione, sulla base della nuova situazione e, con successivo accordo scritto, potranno definire i termini della eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte di Città Metropolitana di Milano e/o Terze Parti.

Articolo 15 – Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma di entrambe le Parti (*oppure ove necessario: a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte dell'Organo di Controllo*) e rimarrà in vigore per 5 anni; in seguito esso potrà essere rinnovato mediante intesa scritta tra le Parti.

Il presente Accordo è redatto in triplice copia ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata.

Alla scadenza, le Parti dovranno definire, con specifico accordo, i termini dell'eventuale prosecuzione dell'utilizzo dei PRODOTTI da parte della Città Metropolitana di Milano

In fede,

Data
Per l'ASI
Il Direttore di Missione COSMO-
SkyMed
Alessandro COLETTA

Per la Città Metropolitana di Milano
Il Direttore del Settore Strade viabilità e
sicurezza stradale

Ing. Giacomo Gatta

**CONDIZIONI GENERALI
PER LA FORNITURA
DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed**

DEFINIZIONI

ACCORDO	L'atto sottoscritto tra l'ASI e l'Utente che prevede l'utilizzo di dati COSMO-SkyMed.
Contraenti e Consulenti	Persone fisiche e giuridiche, diverse dall'Utente e/o dall'Utente Affiliato, di cui l'Utente intende avvalersi per l'utilizzo del PRODOTTO ai fini della realizzazione delle attività di cui alla Scheda Progetto (Allegato III).
Dati ancillari	Informazioni tecniche relative al sistema COSMO-SkyMed, contenute all'interno dei PRODOTTO Originale
Prodotto derivato	Prodotto generato attraverso l'elaborazione di un PRODOTTO Originale o di un qualsiasi Prodotto Protetto attraverso un qualunque metodo che introduce una modifica significativa e irreversibile del PRODOTTO iniziale tale che non siano più identificabili le caratteristiche iniziali del PRODOTTO.
PRODOTTO ORIGINALE	Denominato anche "PRODOTTO", Prodotto di Livello 0, Prodotto Standard (1 A, 1 B, 1 C, 1 D) o di Alto Livello del sistema COSMO-SkyMed, reso disponibile all'Utente secondo i termini delle presenti Condizioni Generali di fornitura, nei formati HDF5, JPEG, GEOTIFF, HTML.
Prodotto protetto	Prodotto generato a partire dal PRODOTTO Originale in cui sono ancora identificabili in tutto o in parte le caratteristiche iniziali del PRODOTTO. Copie del Prodotto Protetto e/o parti di esso su qualunque supporto (stampa su carta, ecc.) sono Prodotti Protetti.
Progetto congiunto	Specifico progetto che prevede l'utilizzo condiviso del PRODOTTO da parte dell'Utente e uno o più Utenti Affiliati, autorizzato dall'ASI e indicato nella Scheda Progetto (Allegato III).
Scopi di utilizzo	Attività di utilizzo del PRODOTTO specificate nell'accordo con l'ASI e nella Scheda Progetto (Allegato III). In caso di utilizzo multiplo del PRODOTTO, si identificano con la realizzazione del Progetto congiunto nell'ambito del quale è autorizzato dall'ASI l'utilizzo condiviso del PRODOTTO da parte dell'Utente e di Utenti Affiliati.
Utente	La persona fisica o giuridica che riceve e utilizza il PRODOTTO, secondo i termini specificati nelle presenti Condizioni Generali di fornitura e diviene intestataria della Licenza d'Uso (Allegato II).
Utente Affiliato	Persona fisica o giuridica che condivide l'uso del PRODOTTO con l'Utente, nell'ambito di un Progetto congiunto specificato nella Scheda Progetto (Allegato III) e autorizzato dall'ASI.
Utilizzo	L'utilizzo comprende l'installazione, la visualizzazione, la copia, l'elaborazione, la stampa, la trasmissione/ricezione via web, la conservazione nel computer o altri supporti dell'utente del PRODOTTO oggetto della fornitura.

Articolo 1 - Accreditamento dell'Utente

La fornitura dei PRODOTTI ORIGINALI prevede l'accreditamento dell'Utente, che avviene attraverso la compilazione della Scheda Progetto (Allegato III), nella quale l'Utente fornisce i propri dati personali e quelli relativi ad eventuali Contraenti e consulenti di cui intende avvalersi, e quelli di eventuali Utenti Affiliati.

A seguito dell'accreditamento, all'Utente saranno assegnati uno o più *account* di accreditamento.

La descrizione della richiesta di PRODOTTI nella Scheda Progetto (Allegato III) comporta la conoscenza delle caratteristiche dei PRODOTTI COSMO-SkyMed da parte dell'Utente e delle restrizioni a cui può essere soggetto il servizio.

Articolo 2 - Disposizioni generali

L'ASI deve autorizzare per iscritto il coinvolgimento di Contraenti e consulenti nonché di eventuali Utenti affiliati nell'utilizzo del Prodotto, come indicato dall'Utente nella Scheda Progetto (Allegato III), oppure secondo le diverse condizioni indicate dall'ASI.

L'ASI deve altresì autorizzare per iscritto l'elaborazione dei Prodotti Protetti e Derivati, secondo quanto indicato dall'Utente nella Scheda Progetto (Allegato III), oppure secondo le diverse condizioni indicate dall'ASI.

Per garantire la fornitura dei Prodotti oggetto della presente licenza, l'ASI si avvale del supporto operativo fornito dalla e-GEOS S.p.A, con sede in Matera, Località Terlecchie, CAP 75100, codice fiscale 01032180778 e P. IVA 01032180778, in virtù di specifica convenzione.

Articolo 3 - Limitazioni di garanzia

I prodotti COSMO-SkyMed sono prodotti complessi e l'Utente ne riconosce la particolarità e complessità. Pertanto, l'ASI non garantisce che i PRODOTTI siano esenti da errori, anomalie o imperfezioni e l'Utente ne accetta l'eventualità. In nessun caso e per nessuna ragione, l'ASI potrà mai essere considerata responsabile per eventuali danni, perdita di dati o altro causato dalla presenza di dette anomalie, errori o imperfezioni.

Nel caso in cui l'Utente riceva un PRODOTTO definito inutilizzabile congiuntamente dall'ASI e dall'Utente, l'ASI si impegna a sostituire il PRODOTTO secondo l'adeguata modalità tecnica.

Articolo 4 - Protezione dei dati personali

La compilazione della Scheda Progetto (Allegato III) prevede che l'Utente si accrediti e fornisca anche i propri dati personali, così come quelli di Contraenti o consulenti ed eventuali Utenti Affiliati, specificati nel modulo predisposto nella Scheda Progetto (Allegato III). Ai fini di detta operazione, l'Utente garantisce che le informazioni ed i dati personali forniti sono corretti, attuali e completi.

L'Utente si impegna ad aggiornare i dati personali di accreditamento al fine di mantenerli corretti, attuali e completi.

Qualora l'Utente fornisca informazioni non veritiere, non attuali o non complete, oppure l'ASI avesse ragionevole motivo di ritenere che tali informazioni non lo siano, l'ASI si riserva il diritto di sospendere o disattivare l'*account* di accreditamento dell'Utente e/o di rigettare ogni richiesta di fornitura di Prodotti.

Tutti i dati personali dell'Utente sono archiviati elettronicamente dall'ASI e successivamente comunicati alla e-GEOS S.p.A per consentire le necessarie attività di supporto e custoditi in conformità alle disposizioni di leggi vigenti, in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che ha approvato il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". L'esame delle informazioni fornite o il trasferimento di dati personali agli organismi competenti per la sicurezza potrà essere effettuato dall'ASI in osservanza delle leggi vigenti anche al fine di consentire alle competenti pubbliche autorità di assolvere alle loro funzioni ed obblighi in base alla normativa vigente.

I dati personali e le informazioni fornite dall'Utente potranno essere utilizzate per eventuali scopi di promozione dell'uso istituzionale dei PRODOTTI COSMO-SkyMed nell'ambito delle attività previste nella Scheda Progetto (Allegato III).

Articolo 5 - Cause di forza maggiore

L'Utente prende atto ed accetta che è facoltà del Governo italiano, o dell'Autorità di sicurezza nazionale, o altra Autorità a ciò delegata, inibire la ricezione e/o la trasmissione di taluni Prodotti COSMO-SkyMed. L'Utente pertanto accetta in modo espresso che la consegna del Prodotto possa risultare impedita dai predetti provvedimenti inibitori, senza che ciò configuri in capo all'ASI alcuna responsabilità.

L'UTENTE prende altresì atto che il Sistema COSMO-SkyMed è "duale" e che è soggetto a vincoli (ad es. priorità in favore del Ministero della Difesa, etc.) derivanti da tale caratteristica.

Articolo 6 - Legge applicabile risoluzione delle controversie

Le presenti Condizioni Generali per la Fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed e l'annessa Licenza d'Uso (Allegato II), nonché ogni altra circostanza ad essi relativa ovvero con essi connessa, sono disciplinati dalla legge Italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione delle Condizioni Generali per la Fornitura dei prodotti COSMO-SkyMed e l'annessa Licenza d'Uso (Allegato II).

Per le eventuali controversie che non potranno essere risolte in via amichevole dalle Parti, nonché ogni altra circostanza ad essi relativa ovvero con essi connessa, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

LICENZA D'USO

Articolo 1 - Parti della Licenza

Da una parte, l'Agenzia Spaziale Italiana ("ASI"), con sede in Via del Politecnico s.n.c., 00133 Roma, e dall'altra l'Utente e/o ciascun Utente Affiliato, di seguito definito anche "l'Utente".

Articolo 2 - Oggetto della Licenza

Tutte le Definizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura devono ritenersi riprodotte, utilizzate e applicabili anche nel corpo della presente Licenza d'Uso.

La presente Licenza d'Uso ha ad oggetto un diritto di utilizzo non esclusivo del PRODOTTO da parte dell'Utente, per gli Scopi di utilizzo indicati nella Scheda Progetto (Allegato III), nei termini di seguito specificati.

L'Utente deve garantire e notificare all'ASI l'accettazione per iscritto degli eventuali Contraenti e consulenti di cui intende avvalersi, del rispetto delle limitazioni di utilizzo dei PRODOTTI indicate nella presente Licenza d'Uso. I Contraenti e i consulenti non sono autorizzati a mantenere copia né ad ulteriore utilizzo dei PRODOTTI una volta terminate le attività contrattuali o di consulenza.

Successivamente alla consegna del PRODOTTO, l'ASI si riserva in ogni momento di richiedere informazioni in merito all'utilizzo del PRODOTTO, garantendo la confidenzialità delle informazioni fornite dall'Utente.

L'Utente è tenuto a non divulgare, né trascrivere, né trasferire, né rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni e i dati ancillari forniti dall'ASI congiuntamente ad un PRODOTTO.

Senza il previo espresso consenso scritto dell'ASI, è fatto divieto di trasferire, in tutto o in parte, la presente Licenza d'Uso o diritti ad essa connessi, a terzi o concedere sub-licenze o simili. Tale divieto si riferisce ad ogni tipo di disposizione nei confronti di qualunque terzo ed a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

Articolo 3 - Diritti di proprietà intellettuale

I PRODOTTI del sistema COSMO-SkyMed, oggetto delle presente Licenza d'Uso, appartengono al Governo della Repubblica Italiana. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto interministeriale n. 32 del 1 Dicembre 2006, l'ASI è titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei dati di cui richiede la programmazione.

I PRODOTTI sono protetti dalla normativa italiana e internazionale sul diritto d'autore; inoltre i dati grezzi acquisiti dal satellite o comunque esistenti negli archivi sono protetti dalla normativa per la protezione delle banche dati, di cui alla direttiva EU 96/9 dell'11 marzo 1996, attuata nell'ordinamento italiano con D. lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

L'Utente riconosce che le denominazioni CSK® e COSMO-SkyMed® sono marchi registrati e si impegna a riprodurre il marchio come segue: "CSK®" e COSMO-SkyMed®.

L'Utente riconosce il copyright dell'ASI sui PRODOTTI e si impegna a riprodurre, indipendentemente dal supporto in cui il PRODOTTO è utilizzato, l'avviso di copyright come segue:

"COSMO-SkyMed Product - ©ASI - Agenzia Spaziale Italiana - (year of acquisition). All rights reserved"

Nell'ambito delle proprie attività, l'Utente garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell'ASI sui PRODOTTI e si impegna a riferire immediatamente all'ASI per iscritto in merito a qualunque uso illegittimo, incluso quello di terze parti, dei PRODOTTI forniti o dei Prodotti Protetti elaborati secondo i termini della presente Licenza d'Uso.

Ogni violazione e/o lesione dei diritti di proprietà intellettuale dell'ASI determinerà una responsabilità diretta e senza limitazioni a carico dell'Utente anche per il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato ai diritti dell'ASI.

Articolo 4 - Usi consentiti

1. La presente Licenza contempla il solo uso del PRODOTTO per gli Scopi di Utilizzo.
2. Il PRODOTTO può essere utilizzato dai dipendenti dell'Utente intestatario della Licenza, nonché dai Contraenti e consulenti di cui l'Utente intende avvalersi al solo e limitato fine di perseguire gli Scopi di

Utilizzo. Tali soggetti non acquisiscono, per effetto di tale coinvolgimento, alcun ulteriore diritto di utilizzo dei PRODOTTI, oltre quelli necessari per perseguire gli Scopi di Utilizzo.

3. L'Utente è autorizzato a riprodurre in copia il PRODOTTO esclusivamente:
 - a. in funzione delle necessità relative al raggiungimento degli Scopi di Utilizzo;
 - b. a scopo di mantenimento del medesimo.
4. Il PRODOTTO può essere elaborato al fine di creare PRODOTTI Protetti e Prodotti Derivati, conformemente a quanto dichiarato nella Scheda Progetto (Allegato III), come di seguito specificato negli articoli 6 e 7.
5. L'Utente è autorizzato a pubblicare sul proprio sito internet il PRODOTTO o il Prodotto protetto, di cui al successivo articolo 6, oppure ad utilizzarlo in forma cartacea per finalità promozionali, con il consenso preventivo dell'ASI, a condizione che l'immagine pubblicata oppure resa in forma cartacea sia di dimensioni non superiori a 1024x1024 pixel, e con l'obbligo di citare il copyright dell'ASI sul PRODOTTO originale.

Articolo 5 - Usi non consentiti

Non è ammesso qualsiasi uso del PRODOTTO difforme rispetto a quello autorizzato in base alla presente Licenza d'Uso.

In particolare i PRODOTTI non possono essere riprodotti, messi a disposizione, divulgati o distribuiti a terze parti, ad eccezione di quanto previsto negli articoli 4 e 8 della presente Licenza d'Uso o esplicitamente autorizzato dall'ASI. Non è consentito alcun uso per scopi commerciali del PRODOTTO.

Non è consentito alterare, modificare o rimuovere l'avviso di copyright, del marchio o di qualsiasi altro particolare attestante la titolarità dell'ASI sui PRODOTTI.

Ogni comportamento non in linea o in violazione delle indicazioni e direttive di cui alla presente Licenza d'Uso - Allegato II (o quelle ulteriori e/o diverse che possano essere impartite in occasione della stipula dell'Accordo con l'ASI) determinerà una responsabilità diretta e senza limitazioni a carico dell'Utente anche per il risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato ai diritti dell'ASI.

Articolo 6 - Prodotti Protetti

- a) L'Utente è autorizzato ad elaborare Prodotti Protetti derivati dal PRODOTTO, per gli scopi dichiarati nella Scheda Progetto (Allegato III).
- b) L'Utente è tenuto a chiedere una specifica autorizzazione e a concordare con l'ASI i termini e le condizioni di ogni eventuale distribuzione successiva dei Prodotti Protetti.
- c) L'Utente si impegna ad informare l'ASI in caso di sviluppo di un nuovo diritto di proprietà intellettuale nel corso dell'elaborazione di un Prodotto Protetto.
- d) In tal caso, l'Utente e l'ASI si accorderanno in merito alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente punto c), così come ad ogni futuro utilizzo, ivi incluso quello per scopi commerciali.
- e) Ove applicabile, l'Utente è autorizzato ad esporre il proprio copyright sul Prodotto Protetto ed è tenuto ad esporre sul medesimo la seguente menzione: *Product processed by ... under a license of the Italian Space Agency (ASI); Original COSMO-SkyMed Product - ©ASI - (year of acquisition).*
- f) L'Utente e l'ASI definiranno accordi specifici in merito al trasferimento nei Prodotti Protetti di eventuali dati ancillari forniti dall'ASI congiuntamente ad un PRODOTTO.

Articolo 7 - Prodotti derivati

- a) L'Utente è autorizzato ad elaborare Prodotti Derivati, previa autorizzazione dell'ASI, come indicato dall'Utente nella Scheda Progetto (Allegato III).
- b) L'Utente si impegna ad informare l'ASI in caso di sviluppo di un nuovo diritto di proprietà intellettuale a seguito dell'elaborazione di un PRODOTTO Derivato.
L'Utente è autorizzato ad esporre il proprio copyright sul Prodotto derivato ed è tenuto a menzionare il PRODOTTO come origine del Prodotto derivato.
- c) L'Utente è tenuto a non divulgare, né trascrivere, né trasferire sui Prodotti derivati i dati ancillari forniti dall'ASI congiuntamente ai PRODOTTI.

Articolo 8 - Utilizzo multiplo del PRODOTTO dell'Utente con Utenti Affiliati

L'Utente può essere autorizzato dall'ASI a condividere l'uso del PRODOTTO con terzi, Utenti Affiliati, ove questo si renda necessario al fine di realizzare il Progetto Congiunto dichiarato nella Scheda Progetto (Allegato III), a condizione che detti Utenti Affiliati:

- a. notifichino i propri dati identificativi secondo quanto richiesto dalle procedure di accreditamento, di cui all'art. 1 delle Condizioni Generali di fornitura;
- b. accettino per iscritto i termini e le condizioni della presente Licenza d'Uso.

Gli Utenti affiliati non assumono alcun ulteriore diritto di utilizzo dei PRODOTTI oltre quelli necessari per le finalità relative alla realizzazione del Progetto congiunto. A conclusione del Progetto congiunto, gli Utenti Affiliati non sono autorizzati ad ulteriore utilizzo del PRODOTTO, salvo quanto diversamente concordato con l'ASI.

L'Utente stesso sarà tenuto ad utilizzare il PRODOTTO solo per le finalità relative alla realizzazione del Progetto Congiunto e non è autorizzato ad ulteriore utilizzo del PRODOTTO, salvo quanto diversamente concordato con l'ASI.

L'ASI ha facoltà di revoca immediata della presente Licenza d'Uso in caso di violazione di una qualsiasi dei suoi termini da parte di un Utente affiliato, come specificato al successivo articolo 11. In caso di violazione della presente Licenza d'Uso da parte di un Utente Affiliato, l'ASI si riserva la facoltà di autorizzare il proseguimento del Progetto congiunto da parte dell'Utente e di altri Utenti Affiliati.

Articolo 9 - Garanzie e Limiti di responsabilità

L'Utente, e gli eventuali Utenti Affiliati, sono responsabili di ogni utilizzo dei PRODOTTI (proprio e/o da parte di Contraenti e/o consulenti) fornitigli dall'ASI; l'ASI non risponde della loro adeguatezza o idoneità ad un qualsiasi particolare uso. Di conseguenza, l'Utente non ha alcun diritto di azione contro l'ASI per ogni perdita o danno, diretto o indiretto, derivante dall'utilizzo dei PRODOTTI.

Articolo 10 - Resoconti, pubblicazioni partecipazione a convegni

L'Utente è autorizzato a pubblicare i risultati delle attività indicate nella Scheda Progetto (Allegato III) e oggetto dell'Accordo con l'ASI e a presentarne i risultati in convegni nazionali ed internazionali, previa autorizzazione dell'ASI.

L'Utente è tenuto ad inserire in qualunque pubblicazione effettuata grazie alle attività svolte nell'ambito del Progetto realizzato con l'utilizzo dei PRODOTTI COSMO-SkyMed, la seguente dicitura: "*Project carried out using CSK® Products, © of the Italian Space Agency(ASI), delivered under a license to use by ASI.*"

Articolo 11 - Diritto di Revoca

- a) L'ASI ha facoltà di revoca immediata della presente Licenza d'Uso in caso di violazione dell'Accordo stipulato con l'ASI oppure di uno qualsiasi dei suoi termini e delle sue condizioni da parte dell'Utente e/o di un Utente Affiliato, e/o contraenti e/o consulenti.
- b) In caso di revoca della licenza da parte dell'ASI di cui al comma precedente, l'Utente e/o ogni utente Affiliato non potranno avanzare nessun diritto e/o pretesa a nessun titolo e per nessuna ragione, né avranno altrimenti diritto di richiedere alcun risarcimento all'ASI, bensì sarà tenuto alla distruzione del PRODOTTO e di qualunque sua copia e perde comunque ogni diritto di utilizzo del PRODOTTO.
- c) L'Utente è tenuto a notificare immediatamente all'ASI i nomi di ogni Contraente e/o consulente, in possesso del PRODOTTO o di parti di esso e richiedere ad essi la distruzione di ogni copia del PRODOTTO. L'Utente è responsabile di ogni eventuale azione, omissione e/o inadempimento da parte di propri Contraenti e/o consulenti.

Articolo 12 - Entrata in vigore e durata, modifiche.

La presente Licenza d'Uso entra in vigore alla data della firma da parte dell'ASI e dell'utente e rimarrà in vigore per un tempo indeterminato salvo revoca da parte dell'ASI di cui al precedente art. 11.

La presente Licenza d'Uso può essere modificata solo mediante accordo scritto tra le Parti.

Data

Data

Per l'ASI

Per l'Utente

**Il Direttore di Missione COSMO-SkyMed
Alessandro COLETTA**

**Il Direttore del Settore Strade viabilità e sicurezza
stradale
Città Metropolitana di Milano**

Ing. Giacomo Gatta

SCHEDA PROGETTO

INTRODUZIONE

La compilazione della Scheda Progetto ha lo scopo principale di esplicitare e dettagliare le necessità dell'Utente richiedente, firmatario dell'Accordo con ASI, in termini sia di obiettivi delle attività che necessitano di dati del Sistema sia di prodotti COSMO-SkyMed (archivio e nuova acquisizione) per consentire alla struttura operativa di gestione della missione di analizzarne la fattibilità e la sostenibilità .

La Scheda Progetto contiene i seguenti campi da compilare:

- **TITOLO DEL PROGETTO**
- **DURATA DEL PROGETTO**
- **AREE GEOGRAFICHE DI INDAGINE**
- **CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL PROGETTO**
- **DESCRIZIONE DEL PROGETTO**
- **RESPONSABILE DEL PROGETTO**
- **TEAM DI PROGETTO:**
 - **UTENTI**
 - **UTENTI AFFILIATI**
 - **CONTRAENTI/CONSULENTI**
- **PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ (Facoltativo)**
- **DETTAGLIO DELLE RICHIESTE DI PROGETTO**
- **ALLEGATI (se ritenuti necessari dall'Utente)**

In caso di problemi o dubbi nella compilazione, è possibile contattare:

ASI
Via del Politecnico, snc
00133 Roma - Italy
e-mail gmu_csk.help@asi.it

TITOLO DEL PROGETTO

Inserire il titolo del progetto.

SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ELABORAZIONI INTERFEROMETRICHE DIFFERENZIALI DI SCENE SAR SATELLITARI COSMO-SKYMED DA FORNIRSI NELL'AMBITO DEL DECRETO 329/2016 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 100% PER LA FORNITURA AD UTENTI ISTITUZIONALI NAZIONALI DI PRODOTTI COSMO/SkyMed PER TUTTI GLI USI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DERIVANTI DAL PROGETTO MAP ITALY.


DURATA DEL PROGETTO

12 mesi

AREE GEOGRAFICHE DI INDAGINE

Indicare il nome per ciascuna area geografica di interesse(AOI) e le coordinate geografiche dell'area stessa (ad esempio Lat x Lon del centro scena e raggio,oppure Lat x Lon dei 'corner' che delimitano l'area). Si consiglia ai fini di completezza informativa di inserire o allegare per ciascuna area un'immagine della mappa con l'indicazione dell'area.


Dataset_01_Right DESC H4-03 (057)



Coordinate AOI:

Latitudine (gradi)	Longitudine (gradi)
45°41'52.67"	8°35'32.11"
45°38'10.01"	9° 2'22.23"
45°16'57.39"	8°56'40.39"
45°20'40.35"	8°29'46.87"


Dataset_02_Right DESC H4-01 (117)



Coordinate AOI:

Latitudine (gradi)	Longitudine (gradi)
45°38'53.77"	9° 0'49.85"
45°35'30.36"	9°27'56.10"
45°14'18.00"	9°22'15.09"
45°17'43.29"	8°55'0.81"


Dataset_03_Right DESC H4-05 (093)



Coordinate AOI:

Latitudine (gradi)	Longitudine (gradi)
45°39'3.69"	9°18'13.19"
45°35'30.96"	9°45'7.21"
45°15'8.65"	9°40'1.34"
45°18'48.01"	9°12'52.58"


Dataset_04_Right ASC H4-01 (065)



Coordinate AOI:

Latitudine (gradi)	Longitudine (gradi)
45°33'58.16"	8°33'22.09"
45°38'9.96"	8°59'53.39"
45°16'59.10"	9° 5'27.81"
45°12'46.36"	8°38'47.51"


Dataset_05 Right ASC H4-03 (106)



Coordinate AOI:

Latitudine (gradi)	Longitudine (gradi)
45°37'17.13"	8°57'29.64"
45°40'29.45"	9°25'27.91"
45°19'18.68"	9°31'3.65"
45°16'6.52"	9° 3'6.09"


Dataset_06_Right ASC H4-04 (105)



Coordinate AOI:

Latitudine (gradi)	Longitudine (gradi)
45°44'43.60"	9°24'34.84"
45°48'22.95"	9°51'56.07"
45°27'20.49"	9°57'33.74"
45°23'33.29"	9°30'13.21"

Dataset_S2



Coordinate AOI:

Latitudine (gradi)	Longitudine (gradi)
45°33 '51.12"	9°19 '33.24"
45°33 '51.12"	9°29 '24.00"
45°28'2.64"	9°29 '24.00"
45°28'2.64"	9°19 '33.24"

CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL PROGETTO

Inserire uno o piu' campi di applicazione, e per ciascuno lo scopo che si vuole perseguire.

(Ambito applicativo, rispetto alla tematica. Ad esempio: Frane, Alluvioni, Oil Spill, Incendi, Rischio Sismico, Vulcanologia, Agricoltura, Foreste, Deserificazione, Idrologia, Archeologia, Pianificazione Urbana, Archeologia, Mapping zone costiere, urbane ed antropiche, Ghiacci ed Oceani, ecc.)

Frane, Manutenzione rete viaria, Pianificazione urbana

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Descrizione di dettaglio del Progetto, con specifico riferimento alle attività che utilizzano i dati COSMO-SkyMed: obiettivi, attività, metodi, razionali per la quantità di PRODOTTI richiesti, eventuali elaborazioni di PRODOTTI PROTETTI e/o DERIVATI, ecc.

La Città Metropolitana di Milano ha interesse ad effettuare elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari da piattaforma COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che discendente, con tecnica A-DInSAR, finalizzate al controllo della stabilità della rete viaria provinciale. L'attività è finalizzata alla prevenzione di dissesti della rete viaria che possano avere impatto sulla sicurezza dei cittadini, in coerenza con le competenze della Città Metropolitana di Milano relative alla pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, ed alla costruzione, gestione e manutenzione delle strade provinciali.

A tal fine, la Città Metropolitana di Milano ha affidato a Planetek Italia srl e allo spin off GAP srl uno studio finalizzato al monitoraggio dei fenomeni d'instabilità che interessano la rete viaria provinciale.

Si ritiene che l'impiego di tecniche interferometriche SAR multi-temporali applicate a dati COSMO-SkyMed possano fornire utili indicazioni alla individuazione e comprensione dei fenomeni suddetti e si richiede pertanto a questo scopo la fornitura di c.ca 1000 immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente e che vadano a coprire il periodo temporale 2008-2018. Le immagini saranno fornite da ASI nell'ambito del decreto 329/2016 relativo all'applicazione dello sconto del 100% per la fornitura ad utenti istituzionali nazionali di prodotti COSMO-SkyMed per tutti gli usi connessi alle attività derivanti dal progetto

MAP ITALY

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Indicare il RESPONSABILE DEL PROGETTO che costituirà il punto di contatto con ASI e a cui verranno inviate tutte le comunicazioni formali dell'ASI riguardo al Progetto.

Name	Mauro
Surname	Preda
Address	Via Soderini ,24
Code	20146
City	Milano
State/Province	MI
Country	Italia
Telephone	Tel 02-7740 6059
Fax	
Mobile	//
e-mail address	m.preda@cittametropolitana.milano.it
Company	Città Metropolitana di Milano

Data

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

TEAM DI PROGETTO**UTENTI**

N.B: Compilare il modulo di seguito allegato per ogni UTENTE. Fare più copie se necessario.

Name	Giovanni
Surname	Chiurazzi
Address	Via Soderini ,24
Code	20146
City	Milano
State/Province	MI
Country	Italia
Telephone	Tel 02-7740 3940
Fax	
Mobile	//
e-mail address	g.chiurazzi@cittametropolitana.milano.it
Company	Città Metropolitana di Milano
TAX ID	//
VAT ID	//

Data

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

TEAM DI PROGETTO**UTENTI**

N.B: *Compilare il modulo di seguito allegato per ogni UTENTE. Fare più copie se necessario.*

Name	Carlo
Surname	Merlano
Address	Via Soderini ,24
Code	20146
City	Milano
State/Province	MI
Country	Italia
Telephone	Tel 02-7740 3520
Fax	
Mobile	//
e-mail address	c.merlano@cittametropolitana.milano.it
Company	Città Metropolitana di Milano
TAX ID	//
VAT ID	//

Data

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

CONTRAENTI/CONSULENTI

N.B: Compilare il modulo di seguito allegato per ogni CONTRAENTE/CONSULENTE. Fare più copie se necessario.

Name	Sergio
Surname	Samarelli
Address	Via Massaua,12
Code	70132
City	Bari
State/Province	Ba
Country	Italia
Telephone	080 9644200
Fax	
Mobile	//
e-mail address	samarelli@planetek.it
Company	Planetek Italia srl
TAX ID	//
VAT ID	//

Data

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

CONTRAENTI/CONSULENTI

N.B: Compilare il modulo di seguito allegato per ogni CONTRAENTE/CONSULENTE. Fare più copie se necessario.

Name	Maria
Surname	Pappalepore
Address	Via Massaua 12
Code	70132
City	Bari
State/Province	BA
Country	Italia
Telephone	080 9644200
Fax	
Mobile	
e-mail address	pappalepore@planetek.it
Company	Planetek Italia srl
TAX ID	//
VAT ID	//

Data

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

CONTRAENTI/CONSULENTI

N.B: Compilare il modulo di seguito allegato per ogni CONTRAENTE/CONSULENTE. Fare più copie se necessario.

Name	Raffaele
Surname	Nutricato
Address	Via Amendola 173
Code	70126
City	Bari
State/Province	BA
Country	Italia
Telephone	080 5442396
Fax	
Mobile	
e-mail address	raffaele.nutricato@gapsrl.eu
Company	GAP srl
TAX ID	//
VAT ID	//

Data

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

CONTRAENTI/CONSULENTI

N.B: Compilare il modulo di seguito allegato per ogni CONTRAENTE/CONSULENTE. Fare più copie se necessario.

Name	Filomena
Surname	Ciola
Address	Via Amendola 173
Code	70126
City	Bari
State/Province	BA
Country	Italia
Telephone	080 5442180
Fax	
Mobile	
e-mail address	mimma.ciola@gapsrl.eu
Company	GAP srl
TAX ID	//
VAT ID	//

Data

Firma per la scheda dati di riferimento

Letto e accettato le "CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI COSMO-SkyMed" (Allegato I) e "LICENZA D'USO" (Allegato II)

Firma

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' (MODULO FACOLTATIVO)

TESTO

DETTAGLIO DELLE RICHIESTE DI PROGETTO

Compilare la seguente scheda di sintesi per ciascuna area geografica di interesse (AOI).

AOI:				
Numero indicativo Prodotti	Tipo Prodotto Nuove Acquisizioni, Prodotti di Archivio	Tipo acquisizione SPOTLIGHT 2, STRIPMAP HIMAGE, SCANSAR (WIDE region), SCANSAR (HUGE region), STRIPMAP (PINGPONG)	Livello di processamento	Granularità mensile Distribuzione delle richieste nel periodo (solo per nuove acquisizioni)
996	Archivio Map Italy	STRIMAP IMAGE	-LE IMMAGINI RICHIESTE DEVONO ESSERE DI TIPO LEVEL 1A - SCS_B;	
Note. Si richiedono orbite precise (POD Product Category: Filtered o Restituted; Pod Quality Flag: Pass Si richiede che le immagini siano tutte focalizzate con la medesima versione del focalizzatore				

TESTO

ALLEGATI

Nome del file e breve descrizione del contenuto di eventuali allegati.

Dettagli sull'AOI e sulle acquisizioni richieste sono forniti nel file : ASI_CSK_CM_Milano_Forms.ZIP

**CORRISPETTIVO
PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI
E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le condizioni economiche per la fornitura dei PRODOTTI COSMO-SkyMed indicate nella Tabella di seguito allegata non sono applicabili alla presente licenza d'uso in quanto le stesse immagini richieste rientrano nella fornitura nell'ambito del decreto 329/2016 relativo all'applicazione dello sconto del 100% per la fornitura ad utenti istituzionali nazionali di prodotti COSMO-SkyMed .

Fascia	Tipologia	Ripresa (tasking)	Archivio	
			< 6 mesi	> 6 mesi
A	Fino a 50 prodotti	<ul style="list-style-type: none"> • € 100,00.= per ogni prodotto SCANSAR e/o STRIPMAP • € 200,00.= per ogni prodotto SPOTLIGHT 	€ 100,00.= per ogni prodotto	€ 50,00.= per ogni prodotto
B	Oltre 50 sino a 100 prodotti	<ul style="list-style-type: none"> • € 340,00.= per ogni prodotto SCANSAR e/o STRIPMAP • € 680,00.= per ogni prodotto SPOTLIGHT 	€ 100,00.= per ogni prodotto	€ 50,00.= per ogni prodotto
C	Oltre 100 prodotti	<ul style="list-style-type: none"> • € 430,00.= per ogni prodotto SCANSAR e/o STRIPMAP • € 860,00.= per ogni prodotto SPOTLIGHT 	€ 100,00.= per ogni prodotto	€ 50,00.= per ogni prodotto

Non applicabile

~~Il corrispettivo determinato a favore di ASI, viene stimato in base a quanto puntualmente indicato nella "Scheda Progetto (Allegato III)", salvo successive necessità operative attualmente non prevedibili, e ammonta complessivamente ad (inserire anche numero in lettere)~~

~~ASI procederà con l'accertamento delle relative entrate per l'anno di competenza e indicherà alla controparte, sulla relativa fattura, modalità e condizioni d'incasso.~~